

que, et cependant aux médecins des prisons on n'a jamais appliqué cet article de loi.

Aucune retenue n'est fait aux médecins des prisons sur cette espèce d'honoraire ou de récompense qu'on leur donne. Dès lors, sous aucun point de vue, on ne peut considérer le médecin attaché au service des prisons comme formant partie des employés de l'Etat. En effet, dans aucun des budgets sur les pensions, nous ne voyons figurer aucun de ces médecins, auquel soit allouée une pension pour avoir rempli l'emploi dont il s'agit, même pour un temps excédant celui exigé pour y avoir droit.

Nous ne pouvons pas, quant aux médecins des prisons, nous en rapporter aux précédents de la Chambre qu'on a cités. La décision qui se rapporte à l'honorable Bianchetti est sans influence. En fait de précédents, nous l'avons déclaré depuis plusieurs jours, ils ne peuvent pas lier les Législatures successives. En outre je ne crois pas que le précédent cité de l'honorable Bianchetti soit précisément identique à celui qui se présente aujourd'hui.

Quoiqu'il en soit, au reste, je ne crois pas qu'en admettant les précédents nous soyons plus liés sur cette question que sur celle des chanoines et d'autres relativement à des formalités à observer dans les opérations électorales, car plus d'une fois nous avons passé pardessus tous les précédents.

Ainsi, je soutiens que du moment que M. Assereto ne peut être considéré comme employé salarié du Gouvernement, il est éligible comme n'étant pas compris dans les exceptions portées par l'article 98 de la loi électorale, il ne peut être compris dans le nombre des employés, et par conséquent, relativement à toutes les autres questions qui se présentent sur son élection, on devrait renvoyer les pièces au bureau pour qu'il les examinât et vint ensuite nous faire connaître quels seraient les motifs d'enquête qu'il y aurait lieu à faire valoir. Ainsi j'insiste pour le renvoi au bureau, et je demande qu'on ne mette point aux voix la nullité de cette élection.

**BIANCHETTI.** Io sorge unicamente per confermare quanto venne testè esposto dall'onorevole mio amico Cavallini; con questa sola differenza, che egli accennava al mio stipendio di lire 300, mentre che non era che di lire 180, eguale, se non erro, a quello assegnato al signor Assereto.

Io faceva parte della Camera nel 1849, e all'epoca della verifica dei poteri nessuno pensò alla mia qualità di medico delle carceri di Domodossola. Posteriormente una Commissione essendo stata incaricata di indagare qual fosse realmente il numero degli impiegati regi stipendiati sedenti in Parlamento, nacque a me il dubbio se mai la qualità di medico delle carceri, sebbene con stipendio così tenue, si doveva tuttavia ritenere tale da farmi annoverare tra gl'impiegati; e mi ricordo di aver fatto cenno io stesso di questo dubbio a qualche membro della Commissione, e, se mal non mi appongo, venni realmente iscritto nell'elenco degli impiegati.

Con ciò però non credo che la Camera abbia deciso la questione se il medico delle carceri si debba ritenere anche impiegato dell'ordine amministrativo inferiore al grado voluto dalla legge per essere eleggibile: questa questione io ritengo non sia stata trattata ancora nella Camera, e posso dire del certo che nol fu a mio riguardo.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Michelini.  
**MICHELINI.** Vi rinuncio.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Cavallini.

**CAVALLINI GASPARE.** Io accetto di buon grado la rettificazione fatta alle mie parole dall'onorevole mio amico Bianchetti, perchè essa dimostra sempre più che il caso di cui si discorre è perfettamente identico a quello presentatosi alla Camera nel 1849 allorchando si trattò della di lui elezione.

L'onorevole De Viry diceva che, in fatto di antecedenti, vi ha in generale materia da soddisfare tutte le parti; ma io ho prevenuta la sua osservazione, perchè prima di lui mi affrettava a dichiarare che non avrei invocato verun precedente se non vi fossi stato provocato dagli onorevoli oppositori, i quali alla loro volta non mancarono di addurre quelli che a loro avviso stanno a favore dell'opinione da essi propugnata.

Del resto, o signori, io vi ho citato il caso del signor dottore Bianchetti, vi ho cioè citato un caso in cui la Camera riconobbe che il medico delle carceri è un impiegato regio stipendiato, sebbene avesse precedentemente ommesso di indagare se tale impiegato fosse ineleggibile.

Ma ne posso citare altri, nei quali per le prime due o tre Legislature la Camera approvò delle elezioni fatte in capo di impiegati regi stipendiati e poscia in seguito le annullò, considerando gli stessi impiegati regi stipendiati siccome ineleggibili, a termini dell'articolo 98 della legge elettorale. Vi citerò fra gli altri quello del signor Guillot.

Il signor Guillot era commissario di leva; egli fu nominato deputato nel 1848, nel marzo e nel dicembre 1849; in tutte quelle tre Legislature il signor Guillot fu ammesso a far parte della Camera e la di lui elezione non diede luogo a discussione di sorta. Il signor Guillot nel 1850 viene eletto per la quarta volta da un collegio della Sardegna; ed ecco invece sollevarsi alla Camera per la prima volta la questione se l'impiego di commissario di leva sia militare od amministrativo, e quindi se il signor Guillot sia eleggibile od ineleggibile. Dopo lunga discussione la Camera ritiene che il commissario di leva è un impiegato appartenente all'ordine amministrativo con grado inferiore a quello d'intendente generale, e conseguentemente annulla l'elezione del signor Guillot.

Trovo quindi ben naturale che ora si discuta sulla natura e qualità delle funzioni inerenti all'ufficio delle carceri giudiziarie, e massime dopochè altra volta il signor Bianchetti fu già annoverato fra gl'impiegati regi stipendiati.

Se non che il signor De Viry mi ha opposto;